

Legge regionale 13 agosto 2002 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale.

Art. 7

(Modifiche alla legge regionale 53/1981)

1. L'articolo 10 della legge regionale 53/1981, come modificato dall'articolo 5, primo comma, della legge regionale 54/1983, è sostituito dal seguente:

<<Art. 10

1. Il personale del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali è assegnato a un ruolo unico regionale.

2. Il ruolo unico regionale si articola in cinque categorie, denominate A, B, C, D e dirigenziale, distinte per contenuto professionale e retribuzione; in sede di contrattazione integrativa di ente si individuano, nell'ambito di ciascuna categoria, i profili professionali e le relative mansioni.

3. Le categorie A, B, C e D si articolano in posizioni economiche interne. In sede di contrattazione sono disciplinati il numero delle posizioni e i relativi trattamenti economici, nonché i criteri e le modalità di acquisizione delle posizioni economiche interne.>>.

2.

(ABROGATO)

(1)

3.

(ABROGATO)

(2)

4.

(ABROGATO)

(3)

5.

(ABROGATO)

(4)

6. Gli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale 53/1981 sono abrogati.

Note:

1 Comma 2 abrogato da art. 54, comma 1, lettera ss), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

2 Comma 3 abrogato da art. 54, comma 1, lettera ss), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

3 Comma 4 abrogato da art. 54, comma 1, lettera ss), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

4 Comma 5 abrogato da art. 54, comma 1, lettera ss), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.